

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CSA (2015/2016)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AI COM. UFF. N. 129/CSA– RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2016

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo Avv. Serapio Deroma, - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016)

Con atto, trasmesso a mezzo e-mail in data 26.4.2016, la Società A.P.D. Leonfortese preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, è stato accolto il reclamo, proposto in data 7.9.2015 dalla Società S.S.D. Città di Scordia, con il quale era stato dedotto:

- che il calciatore Speciale Filippo, nella Stagione Sportiva 2014/2015, era tesserato per la società Castelbuonese;
- che lo stesso aveva preso parte, in data 16.4.2015, alla gara Castelbuonese/Castellammare, quarti di finale della fase regionale del campionato juniores, organizzato dal Comitato regionale Sicilia ed a seguito della medesima gara gli è stata inflitta la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione II infrazione”, (Com. Uff. n. 501 del 17.4.2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia);
- che nella stagione corrente il medesimo calciatore era stato tesserato per la società Leonfortese, militante nel campionato Nazionale di Serie D, Girone I, ed aveva disputato la gara Leonfortese/Città di Scordia, tenutasi il 6.9.2015, in posizione irregolare in quanto colpito dalla squalifica (relativa, come detto, all’incontro Castelbuonese/Castellammare del campionato juniores del Comitato regionale Sicilia) di cui al Com. Uff. n. 501 del 17.4.2015, squalifica mai scontata.

Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha, pertanto, inflitto alla Società A.P.D. Leonfortese, la punizione sportiva della perdita della gara Leonfortese/Città di Scordia, disputatasi il 6.9.2015, con il punteggio di 0-3.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.P.D. Leonfortese faceva pervenire i motivi di reclamo.

La Società S.S.D. Città di Scordia ha controdedotto sui motivi di reclamo, chiedendo che lo stesso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia manifestamente inammissibile anche se per ragioni parzialmente diverse rispetto a quelle evidenziate dalla Società S.S.D. Città di Scordia nella propria memoria difensiva.

La Società A.P.D. Leonfortese denuncia l’illegittimità della decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) in quanto la stessa non avrebbe tenuto conto di una circostanza decisiva ovvero della proposizione, da parte della Società A.P.D. Leonfortese, di un reclamo al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione adottata dalla C.F.A., pubblicata sul Com. Uff. n. 108/CFA

del 18.4.2016, con quale era stato accolto il ricorso per revocazione, proposto dalla Società S.S.D. Città di Scordia, avverso la delibera di questa Corte Sportiva di Appello, pubblicata sul Com. Uff. n. 83/CSA del 26.2.2016; la Società A.P.D. Leonfortese chiede, pertanto, a questa Corte di annullare la decisione del Giudice Sportivo, ovvero in subordine di sospendere il giudizio in attesa che il Collegio di Garanzia del CONI si pronunci sul reclamo proposto avverso la decisione adottata dalla C.F.A., pubblicata sul Com. Uff. n. 108/CFA del 18.4.2016.

Al proposito, questa Corte evidenzia che la Società A.P.D. Leonfortese non può chiedere a questa Corte di pronunciarsi su circostanze che esulano dalla propria competenza, limitata, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, agli aspetti relativi alla regolarità della gara di cui è giudizio.

Ed invero, la Società, odierna reclamante, avrebbe potuto ottenere quanto richiesto in questa sede, ove avesse proposto tempestivamente ricorso al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione adottata dalla C.F.A., pubblicata sul Com. Uff. n. 108/CFA del 18.4.2016, chiedendo al predetto Collegio ed eventualmente al Presidente dello stesso, la sospensione dell'efficacia della decisione della C.F.A., per come consentito dal combinato disposto degli artt. 54 e 33 C.G.S. del CONI.

Peraltro, la predetta iniziativa processuale, che avrebbe potuto essere assunta, vale evidenziarlo, già all'indomani della pubblicazione del dispositivo della decisione della C.F.A. di cui al Com. Uff. n. 104/CFA del 14.4.2016, avrebbe consentito alla Società A.P.D. Leonfortese di chiedere al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. un breve differimento della riunione, fissata per il 21.4.2016, nella quale sarebbe stato esaminato il reclamo, proposto in data 7.9.2015 dalla Società S.S.D. Città di Scordia.

Il che non è avvenuto; la Società A.P.D. Leonfortese non ha, neppure, fatto pervenire al Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. una memoria nella quale avrebbe potuto, almeno, anticipare l'intendimento di proporre reclamo al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione, più volte menzionata, adottata dalla C.F.A..

Ma vi è di più.

Il preannuncio di reclamo è stato trasmesso dalla Società A.P.D. Leonfortese a questa Corte in data 26.4.2016 ovvero in data antecedente a quella (4.5.16) nella quale è stato proposto il reclamo al Collegio di Garanzia del CONI avverso la decisione, più volte menzionata, adottata dalla C.F.A.; trattasi di circostanza, quest'ultima, che rende, a maggior ragione, inammissibile il presente reclamo.

Da ultimo, questa Corte non può esimersi dall'evidenziare che a nulla rileva, ai fini della presente decisione, la circostanza che il Collegio di Garanzia del CONI abbia fissato per la discussione del reclamo, proposto dalla Società A.P.D. Leonfortese, l'udienza del 24.5.2016 e che, in conseguenza di ciò il Dipartimento Interregionale della L.N.D. abbia deciso di posticipare, all'esito del predetto giudizio, gli accoppiamenti dei play-out relativi al Girone I della Serie D.

Trattasi, infatti, di circostanze di cui questa Corte non può in alcun modo tenere conto, così come non compete a questa Corte esprimersi sull'ammissibilità e fondatezza del reclamo al Collegio di Garanzia del CONI, proposto dalla Società A.P.D. Leonfortese avverso la decisione adottata dalla C.F.A..

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso, proposto dalla Società A.P.D. Leonfortese avverso la decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale), deve essere dichiarato inammissibile, essendosi, la Società reclamante, limitata a fare rinvio ai motivi dedotti nel reclamo di legittimità, proposto al Collegio di Garanzia del CONI, senza minimamente contestare il merito della decisione del Giudice Sportivo che risulta, peraltro, corretta atteso che risulta, *per tabulas*, che il calciatore Speciale Filippo, tesserato per la Società A.P.D. Leonfortese aveva disputato la gara Leonfortese/Città di Scordia, disputatasi il 6.9.2015, in posizione irregolare in quanto colpito da precedente squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società A.P.D. Leonfortese di Leonforte (Enna).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO CALC. CUTOLO ANIELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/VIRTUS ENTELLA DEL 24.4.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016)

Con atto, spedito in data 2.5.2016, il sig. Cutolo Aniello, calciatore della Virtus Entella S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 26.4.2016 della predetta lega) con la quale, a seguito della gara Latina/Virtus Entella, disputatasi in data 24.4.2016, era stata irrogata, nei confronti del predetto calciatore la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta violenta, posta in essere ai danni di un avversario, consistita nell'aver colpito, a gioco fermo, con la mano, in maniera violenta, il volto di un calciatore avversario.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Cutolo Aniello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**II COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 139 del 02.05.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone E U.S.D. Gavorrano/C.S. Scandicci 1908 S.r.l. svoltasi in data 01.05.2016 e terminata col risultato di 2-3, comminava alla squadra ospitante l'ammenda di € 800,00 “per avere nel corso del secondo tempo, alcuni propri sostenitori rivolto all'Arbitro espressioni gravemente ingiuriose”.

Nel reclamo presentato, la soc. Gavorrano, premesso che la gara si è svolta in uno stato di alta concitazione, invoca l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 del C.G.S., atteso che sul posto erano presenti i Carabinieri. Inoltre si tratterebbe nella specie di espressioni isolate provenienti da una sparuta minoranza di spettatori mentre, d'altro canto, nel rapporto del Commissario di campo il comportamento dei tifosi della squadra ospitante è stato classificato come “buono”.

La reclamante chiede conclusivamente l'annullamento o la revoca dell'ammenda ovvero la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

All'odierna pubblica udienza è intervenuto per conto della società reclamante l'avv. Lorenzo Maestrini, il quale si è riportato agli atti ed ha insistito nelle richieste scritte.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Invero la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure (“espressioni gravemente ingiuriose”) appare severa in relazione alla natura ed all'importanza dei fatti accaduti, considerato che: a) effettivamente nel piccolo (e quindi facilmente controllabile) impianto calcistico “Malservisi Matteini” erano presenti i Carabinieri chiamati dalla U.S.D. Gavorrano; b) solo 15 dei circa 150 spettatori complessivi hanno rivolto all'arbitro apprezzamenti, di natura semplicemente ingiuriosa; c) il comportamento in generale dei sostenitori della squadra ospitante è stato definito “buono” nel rapporto del Commissario di campo.

Pertanto, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, stima equo contenere l'ammenda nella misura di € 500,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BONUCELLI VITALIANO SEGUITO GARA GAVORRANO/SCANDICCI 1908 DELL'1.5.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 139 del 02.05.2016), in relazione alla gara del Campionato Serie D Girone E Gavorrano/C.S. Scandicci 1908 S.r.l. svoltasi in data 01.05.2016 e terminata col risultato di 2-3, comminava nei confronti dell'allenatore del Gavorrano, sig. Bonuccelli Vitaliano la squalifica per due gare effettive "per avere, uscendo dall'area tecnica, protestato nei confronti dell'Arbitro profferendo espressione irrispettosa, allontanato".

Nel reclamo presentato, la soc. Gavorrano afferma che: a) il Bonuccelli, in quanto uscito dall'area tecnica ha già subito l'unica sanzione applicabile e cioè l'allontanamento; b) la frase pronunciata dal predetto al direttore di gara " non sei capace di arbitrare" non può assumere rilevanza disciplinare, costituendo non già condotta ingiuriosa e nemmeno irrispettosa, ma tutt'al più espressione irrispettosa ovvero "vivace".

La reclamante chiede conclusivamente l'annullamento o la revoca della sanzione irrogata ovvero la riduzione della stessa ad una giornata effettiva.

All'odierna pubblica udienza è intervenuto per conto della società reclamante l'avv. Lorenzo Maestrini, il quale si è riportato agli atti ed ha insistito nelle richieste scritte.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Invero la frase suddetta pronunciata dall'allenatore si sostanzia in un'espressione di tipo negativo che, se da un lato denota certa mancanza di controllo e di rispetto verso l'ufficiale di gara, dall'altro non appare caratterizzata da forte intensità e lesività. Ne consegue che la misura della sanzione adeguata alla condotta effettivamente posta in essere dal Bonuccelli va congruamente rideterminata in una sola giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione inflitta al sig. Bonuccelli Vitaliano a 1 giornata di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 13 maggio 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio